



Reggio Emilia
Associazione Provinciale

42100 Reggio Emilia - Via Maiella, 4
Tel (0522) 3561 - Fax (0522) 356381
E-Mail: info@cnare.it www.cnare.it

Reggio Emilia, lì 18.02.2011

Nuovo Accordo per il credito delle Piccole e medie imprese - proroga Avviso Comune al 31.07.2011.

Il 16.02.2011 è stato sottoscritto tra ABI e Associazioni di rappresentanza di impresa tra le quali Cna, un nuovo accordo a favore del credito delle PMI e contenente anche la proroga al 31.07.2011 della validità del precedente accordo sottoscritto il 03.08.2009.

Si propone il seguente approfondimento dei contenuti dei nuovi patti sottoscritti:

Imprese beneficiarie

- possono beneficiare degli interventi previsti dall'Accordo le PMI operanti in Italia come definite dalla normativa comunitaria (nota 1), appartenenti a tutti i settori;
- le imprese, al momento di presentazione della domanda, non devono avere posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", "partite incagliate", "esposizioni ristrutturate" o "esposizioni scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, né procedure in corso (imprese in bonis);

<i>Nota 1) Limiti dimensionali per essere considerate micro-piccole e medie imprese:</i>			
<i>Categoria di impresa</i>	<i>Effettivi: unità lavorative annue (ULA)</i>	<i>Fatturato annuo</i>	<i>Oppure totale di bilancio annuo</i>
<i>Medie</i>	<i><250</i>	<i><=50 milioni di EUR</i>	<i>oppure <=43 milioni di EUR</i>
<i>Piccole</i>	<i><50</i>	<i><=10 milioni di EUR</i>	<i>oppure <=10 milioni di EUR</i>
<i>Micro</i>	<i><10</i>	<i><=2 milioni di EUR</i>	<i>oppure <=2 milioni di EUR</i>

Interventi finanziari oggetto dell'accordo

- interventi finalizzati a favorire il riequilibrio della struttura finanziaria
 - a) proroga dei termini dell'Avviso Comune;
 - b) allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui), con eventuale copertura del rischio tasso di interesse;
- interventi finalizzati a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività
 - a) finanziamento connesso ad aumenti di capitale

Allungamento della durata dei finanziamenti a medio-lungo termine

- la banca aderente si impegna, nei confronti delle imprese, ad allungare la durata del piano di ammortamento dei finanziamenti a medio-lungo termine (mutui) che abbiano fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso Comune e che non abbiano già ottenuto analoghe facilitazioni;
- tali aziende, nel periodo in cui hanno fruito dell'Avviso Comune, devono aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, al termine del periodo di sospensione devono aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento;
- il periodo massimo di allungamento è pari al 100% della durata residua del piano di ammortamento. In ogni caso il periodo di allungamento non sarà superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari;

- per le imprese che manifestano tensioni sul fronte della liquidità, e compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca, il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione di allungamento è pari a quello contrattuale, qualora l'operazione fruisca del Fondo di Garanzia per le PMI o del Fondo Ismea, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti;
- alle imprese non saranno addebitate spese e altri oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi ai fini della realizzazione dell'operazione, e dei quali la stessa banca si impegna a dare adeguata evidenza;
- l'impresa potrà richiedere l'allungamento solo al termine del periodo di sospensione accordato ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre 6 mesi dallo stesso. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30.04.2011;
- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l'estensione delle stesse per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell'operazione;
- qualora, anche limitatamente al solo periodo di ammortamento aggiuntivo, possano essere acquisite nuove garanzie pubbliche o private – ivi comprese le garanzie dei confidi – che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza prudenziale della Banca d'Italia, l'eventuale diniego della banca a realizzare l'operazione nei confronti di una impresa *in bonis*, che non presenta ritardi di pagamento, dovrà essere adeguatamente motivato;
- i finanziamenti con agevolazione pubblica, che abbiano beneficiato dell'Avviso Comune ai sensi dell'Addendum del 23.12.2009, possono essere oggetto di allungamento qualora l'Ente che eroga l'agevolazione ne confermi l'ammissibilità, secondo le modalità previste dal citato Addendum;

Copertura del rischio di tasso

- le banche possono mettere a disposizione delle PMI che ne facciano richiesta, e che ai sensi dell'Accordo beneficino dell'allungamento delle scadenze dei finanziamenti a medio-lungo termine, strumenti di gestione del rischio di tasso di interesse utilizzando una delle seguenti due tipologie:
 - a) conversione del tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso
 - b) fissazione di un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile su un determinato finanziamento .

Finanziamento connesso ad aumenti di capitale

- la banca aderente si impegna a concedere un finanziamento alle imprese costituite in forma di società di capitali che avviino un processo di rafforzamento patrimoniale. L'ammontare del finanziamento è proporzionale all'aumento di capitale versato dai soci.

Proroga dei termini dell'Avviso Comune

- il termine per la presentazione delle domande per la sospensione/allungamento dei debiti delle PMI è prorogato al 31.07.2011;
- rimangono immutati tutti gli altri contenuti dell'Avviso Comune sottoscritto dalle parti il 3 agosto 2009 e dell'integrazione sottoscritta dalle stesse parti il 23 dicembre 2009 (Addendum) (nota 2);
- potranno essere ammessi alla sospensione soltanto i finanziamenti che non abbiano già fruito di analogo beneficio ai sensi dell'Avviso Comune.

Nota 2) I contenuti confermati dell'Avviso	
<u>Quali imprese possono beneficiarne:</u>	
- le piccole e medie imprese così definite dalla normativa comunitaria; - le imprese che alla data del 30 settembre 2008 avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" e che non hanno, alla data di presentazione della domanda, posizioni classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza"; - le imprese "con adeguate prospettive economiche e che possono provare la continuità aziendale".	
<u>Interventi previsti:</u>	
a) sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo; b) sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing immobiliare; c) sospensione per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di leasing mobiliare; d) sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio-lungo termine assistiti da rilascio di cambiali. e) allungamento a 270 giorni complessivi delle scadenze del credito a breve termine per operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili (in pratica una anticipazione su crediti originariamente pattuita per 180 giorni può avere una scadenza dilazionata per ulteriori 90 giorni); f) contributo al rafforzamento patrimoniale prevedendo un apposito finanziamento a favore delle imprese.	
<u>Le sospensioni dei termini di pagamento delle quote capitale di mutui e leasing si concretizza alle seguenti condizioni:</u>	
- devono essere relative a contratti già in essere alla data di sottoscrizione dell'Accordo (3 agosto 2009); - i mutui interessati devono avere durata a medio e lungo; - sono compresi dai benefici i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale purché gli enti erogatori di tali contributi abbiano deliberato il proprio assenso (CCIAA di Reggio e Regione Emilia Romagna hanno deliberato in tal senso); - le rate devono essere in scadenza o comunque scadute da non più di 180 giorni dalla domanda di sospensione dei pagamenti della quota capitale; - la sospensione dei pagamenti è possibile per le rate in scadenza nell'arco temporale di un anno; - la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina l'allungamento del piano di ammortamento per un periodo pari a quello delle rate oggetto di sospensione del pagamento; - la sospensione dei pagamenti avviene con gli unici oneri aggiuntivi rappresentati dagli interessi calcolati sulla base del contratto originario (tasso originario) e di eventuali e documentate spese vive e con l'esclusione della possibilità di applicazione di qualunque ulteriore e diverso onere quale l'applicazione di un tasso di mora per il periodo di sospensione o di specifiche commissioni e spese di istruttoria; - le sospensioni non devono prevedere garanzie aggiuntive	

Termini istruttoria delle domande

- le banche si impegnano a fornire una risposta di norma entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domande o delle informazioni aggiuntive eventualmente richieste dalla banca.

Validità dell'accordo

- le banche aderenti all'Avviso Comune accettano di prorogare l'operatività dello stesso salvo che con comunichino all'Abi volontà diversa entro 20 giorni dall'invio della specifica circolare informativa da parte della stessa Associazione;
- per quanto riguarda le operazioni diverse dalla proroga dei termini dell'Avviso Comune, le banche che comunicano all'Abi di aderire al presente accordo si impegnano a renderlo operativo entro 30 giorni dalla data di adesione;
- le richieste per l'attivazione degli strumenti descritti nel presente Accordo dovranno essere presentate dalle imprese entro il 31.12.2011.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta agli uffici Cna di Reggio Emilia